



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE

CIRCOLARE

PROT. 333-G/I/ Sett 2°/mco/ N°12/10

ROMA, 17 GEN. 2011

OGGETTO: Monetizzazione congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per infermità a cui consegue la cessazione dal servizio: modalità di corresponsione a seguito del Parere Consiglio di Stato - Commissione Speciale del 04/10/2010.

-AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
Servizio Affari di Prefettura	AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "VATICANO"	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "SENATO DELLA REPUBBLICA"	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "CAMERA DEI DEPUTATI"	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO CHIGI"	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	LADISPOLI

e, per conoscenza

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	SEDE

<<<>>>

Come è noto la monetizzazione del congedo ordinario non fruito è regolamentato dal comma 14 dell'articolo 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dal comma 1 dell'articolo 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dal comma 4 dell'articolo 11 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 a seguito dei quali sono state fornite le dovute indicazioni al fine di riconoscere il suddetto beneficio economico al personale della Polizia di Stato che risulta in possesso dei requisiti previsti.

Le precisazioni fornite nel tempo hanno riguardato anche il particolare aspetto relativo alla impossibilità di monetizzare il congedo ordinario non fruito maturato durante l'aspettativa per infermità cui consegue, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio. In particolare, fino ad oggi, sulla base delle vigenti disposizioni non risultava possibile riconoscere il compenso in argomento per il periodo trascorso in aspettativa per infermità, ovvero in congedo straordinario per malattia, qualora il dipendente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

veniva posto in quiescenza senza riprendere servizio. Tale orientamento è stato oggetto di numerosi ricorsi i cui esiti non sono stati univoci.

Al fine di definire la problematica è stato chiesto al Consiglio di Stato un parere risolutivo della questione di massima concernente la monetizzabilità o meno del congedo ordinario maturato durante i periodi di assenza per malattia o infermità.

Il Consiglio di Stato - Commissione Speciale del 4 ottobre 2010, ha fornito il parere richiesto, pubblicato in data 02/12/2010, evidenziando che entrambi gli indirizzi, quello favorevole ai ricorrenti e quello che conferma il criterio interpretativo adottato dall'Amministrazione, sono in una posizione di "astratta condivisibilità". In particolare viene precisato che l'orientamento espresso nelle circolari sull'argomento può "vantare una riconducibilità alle fonti normative".

Con il medesimo parere, tuttavia, l'Alto Consesso ha ritenuto, anche sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale 616/1987 e 158/2001 nonché della pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 14020/2001, che debba essere seguito l'orientamento:

"di riconoscere il diritto del dipendente lavoratore in questione alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del mancato svolgimento dell'attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie (non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l'altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio".

Ciò premesso, si evidenzia la necessità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato e quindi di riconoscere monetizzabili anche i giorni di congedo ordinario maturati durante il periodo di infermità o malattia cui consegue, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio.

Pertanto gli Uffici Amministrativo Contabili dovranno procedere a corrispondere il compenso sostitutivo in argomento con il nuovo criterio indicato dal Consiglio di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stato anche al fine di evitare inutile contenzioso che, dopo il parere in questione, vedrebbe comunque l'Amministrazione soccombente.

Si ritiene di dover precisare che debbono essere ricondotte al nuovo orientamento anche le istanze prodotte dal personale interessato antecedentemente alla data di pubblicazione del parere ancorché siano state respinte. A tal fine si rende necessario che ciascun Ufficio Amministrativo Contabile proceda ad una revisione delle posizioni in argomento corrispondendo il compenso attraverso la predisposizione di contabilità manuali.

Tale revisione dovrà tenere conto dell'istituto della prescrizione quinquennale e, conseguentemente, il nuovo criterio non può trovare applicazione in tutti i casi in cui le somme risultino prescritte. Si rammenta che ai fini dell'individuazione delle predette somme occorre tenere in considerazione anche eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Si rende, infine, necessario che ciascun Ufficio Amministrativo Contabile proceda con urgenza alla monetizzazione del congedo ordinario maturato durante l'aspettativa cui è conseguita la cessazione dal servizio anche nei confronti di tutto il personale che ha ancora pendenti, sia al Consiglio di Stato che ai vari T.A.R., ricorsi su tale fattispecie. Quest'ultima operazione è indispensabile al fine di far cessare la materia del contendere, la cui prosecuzione potrebbe dar luogo alla condanna dell'Amministrazione con anche il pagamento di ingenti spese di giudizio per lite temeraria. In riferimento a quest'ultimo punto, ciascun Ufficio interessato dovrà procedere a comunicare sia all'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali, che ai ricorrenti nonché ai competenti Uffici dell'Avvocatura dello Stato, l'inizio del procedimento per la quantificazione del compenso spettante secondo il nuovo criterio sopra esposto e, contestualmente, iniziare l'iter per la corresponsione degli importi dovuti agli aventi diritto. Gli Uffici interessati dovranno inoltre adottare ogni utile iniziativa al fine di far cessare il contenzioso in essere su tale specifico aspetto della monetizzazione del congedo ordinario.

In considerazione delle richieste di chiarimenti che giungono su altri aspetti riguardanti la materia in argomento, si coglie l'occasione per fornire alcune precisazioni sulle modalità che debbono essere seguite, in linea generale, per la quantificazione del compenso per il congedo ordinario non fruito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Il compenso deve essere considerato un unico elemento retributivo ancorché a formarlo concorrano emolumenti diversi.
- La retribuzione da prendere in considerazione per la monetizzazione è costituita dal trattamento economico fisso e continuativo (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità pensionabile, assegno di funzione, indennità integrativa speciale, indennità di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa, indennità di posizione), non decurtato, spettante ad ogni singolo dipendente interessato il giorno precedente il collocamento a riposo.
- Le ritenute assistenziali e previdenziali da applicare sono quelle in vigore al momento in cui sorge il beneficio ovvero l'ultimo giorno di servizio.
- Considerando che, come sopra accennato, il compenso, pur commisurato ad ogni singolo elemento della retribuzione fissa è comunque un emolumento a sé stante e, che secondo le disposizioni emanate al riguardo dall'Inpdap, non risulta utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la ritenuta per opera di previdenza non deve essere applicata.
- Per quanto riguarda l'assoggettamento ad Irpef del compenso occorre prendere in considerazione il momento della corresponsione del medesimo in relazione al giorno in cui sorge il diritto a percepire il beneficio che, come già precisato, coincide con la cessazione dal servizio. Pertanto:
 - nel caso in cui la corresponsione del compenso avvenga nell'anno di cessazione, l'importo spettante dovrà essere assoggettato all'aliquota irpef ordinaria, dovendo considerare l'emolumento come reddito riferito all'anno in corso;
 - nel caso in cui la corresponsione del compenso avvenga in anni successivi a quello di cessazione, l'importo spettante dovrà essere assoggettato all'aliquota irpef a tassazione separata.

In sintesi, essendo l'emolumento in questione considerato come un elemento accessorio della retribuzione deve essere assoggettato ad imposizione fiscale seguendo i medesimi criteri normalmente utilizzati per tali elementi retributivi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Considerando che il compenso viene corrisposto al personale cessato dal servizio, è necessario effettuare le segnalazioni sulla procedura informatica al fine di acquisire le informazioni relative alle contabilità manuali effettuate. I relativi codici da utilizzare sono già stati forniti dal C.E.N.A.P.S.

Per quanto riguarda la monetizzazione del congedo ordinario nei confronti del personale che cessa dal servizio a domanda si rammenta che si può procedere al pagamento del compenso solo ed esclusivamente se il congedo non è stato fruito per motivate esigenze di servizio che si sono protratte fino alla data di cessazione. Tale requisito deve essere formalmente attestato.

Si confida, con la presente circolare, di aver dato esauriente riscontro ai quesiti da più parte posti sulla materia.

La presente circolare e il parere del Consiglio di Stato sono disponibili nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1ª Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo [http://circolari - tep-ps](http://circolari-tep-ps) o in alternativa <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cecere Palazzo